



COMUNE DI AVELLINO

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Consiglieri assegnati n. 40 - Consiglieri in carica n. 40

ANNO 2008

DELIBERAZIONE N. 64

O G G E T T O: Azienda Città Servizi s.r.l. - *Approvazione nuovo statuto ed indirizzi per l'affidamento di vari servizi comunali.*

L'anno duemilaotto, il giorno **16** del mese di **luglio** alle ore 18.00 nella sala consiliare del Palazzo degli Uffici Municipali di Avellino.

A seguito di convocazione disposta dal Presidente, con avviso notificato a tutti i Consiglieri, come da relata dei messi notificatori, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica, sessione straordinaria ed urgente ed in prima convocazione.

Presiede il Presidente, *avv. Giuseppe Vetrano.*

Partecipa alla seduta il Segretario *dr. Carlo Tedeschi.*

Il Presidente dichiara aperta la seduta ed invita il Segretario a fare l'appello dei presenti :

SINDACO Giuseppe GALASSO - presente: si					
CONSIGLIERE		presente	CONSIGLIERE		presente
1	Antonio CUCCINIELLO		21	Francesco TODISCO	
2	Domenico PALUMBO	no	22	Angelo SPICA	no
3	Salvatore CUCCINIELLO	no	23	Michele PALLADINO	
4	Francesco S. TORTORIELLO	no	24	Sergio TREZZA	
5	Modestino VERRENGIA		25	Bruno DI NARDO	
6	Guido D'AVANZO		26	Vincenzo SBRESCIA	
7	Enza AMBROSONE		27	Giuseppe DE LORENZO	
8	Nicola POPPA		28	Stefano Antonio LA VERDE	
9	Giuseppe GIACOBBE		29	Mattia TROFA	
10	Nicola GIORDANO		30	Antonio IANNACCONE	
11	Celestino BASAGNI	no	31	Antonio GENGARO	
12	Giuseppe FREDA	no	32	Antonio de FAZIO	
13	Umberto VECCHIONE	no	33	Giovanni D'ERCOLE	
14	Ernesto DI CICILIA	no	34	Carmine MONTANILE	
15	Vittorio DE VITO	no	35	Modestino Maria IANDOLI	no
16	Luca IANDOLO		36	Nicola BATTISTA	no
17	Angelo REALE	no	37	Generoso BENIGNI	no
18	Giuseppe VETRANO		38	Edoardo Lucio F. FIORE	no
19	Giuseppe NEGRONE		39	Luigi CIARIMBOLI	
20	Sergio BARBARO	no	40	Gennaro ROMEI	

Il Presidente, constatato la presenza del numero legale, passa all'ordine del giorno.

Delibera CC n 64 del 16 luglio 08: " Azienda Città Servizi Srl – Approvazione nuovo Statuto ed indirizzi per l'affidamento di vari servizi comunali".

Sono, altresì, presenti e partecipano – senza diritto al voto – gli assessori: Capone Ivo, Giova Maria, Pennetta Donato, Micera Nicola, Perrotta Mario, Biazzo Salvatore, Gimigliano Anna, Pellecchia Claudio e Sorice Antonio.

Omissis dibattito

Si dà atto che nel corso della seduta sono entrati i consiglieri Freda, De Vito, Palumbo, Fiore, Benigni e sono usciti i consiglieri Todisco, Ambrosone, Freda e Poppa: presenti n. 27

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita la relazione dell'assessore D. Pennetta;

Dopo ampio dibattito;

PREMESSO

- che con delibera di Consiglio Comunale n.131 del 3 dicembre 2002 è stata approvata la costituzione della società di servizi integrati per la gestione del patrimonio immobiliare del Comune di Avellino;

- che in data 19 dicembre 2002 con atto per notaio Piroli è stata costituita la società Avellino Servizi partecipata totalmente dal Comune di Avellino;

- che con delibera di Giunta Comunale n.270/2003 sono stati approvati gli atti convenzionali degli affidamenti diretti alla società dei servizi indicati nella citata delibera consiliare;

- che non si è proceduto alla cessione delle quote societarie a privati investitori;

VISTO

- che per effetto dei mutamenti normativi e giurisprudenziali devono ritenersi legittimi gli affidamenti diretti alle società pubbliche solo in presenza dei presupposti per l'affidamento *in house*;

- che permangono gli obiettivi già enunciati nella delibera di Consiglio comunale n.131/2002 di avviare la società per i servizi di *global service* e della gestione della sosta, coniugando efficienza gestionale e stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili;

VALUTATO

- che è necessario procedere alla modifica della statuto già approvato nella citata delibera di Consiglio Comunale e alla sua riapprovazione secondo lo schema di statuto (Allegato A), che costituisce parte sostanziale e integrante della presente deliberazione, nonché alla conseguente modifica dell'atto costitutivo della società al fine di garantire i presupposti dell'affidamento *in house* come indicato nella relazione (Allegato B);

- che a seguito della intervenuta riforma societaria si opta per la scelta del modello di governance tradizionale, optando per i modelli di organi monocratici quali l'amministratore unico e il revisore contabile, anziché per il consiglio di amministrazione e per il collegio sindacale;

- che si rende opportuno concentrare l'oggetto sociale su tre aree di attività quali :

a) lo svolgimento tutti i servizi volti a garantire la gestione integrata e complessiva del servizio di pubblico parcheggio, esemplificatamente indicati:

- nella gestione dei parcheggi "a raso" e relativo servizio di vigilanza e connessi lungo le strade e le aree pubbliche;
- nel supporto agli uffici comunale nella pianificazione, progettazione, costruzione, gestione e vigilanza delle soste sia in struttura che su strada, nonché dei parcheggi;
- nella partecipazione a programmi di ricerca europei cofinanziati dall'Unione Europea sulla mobilità e sul trasporto;
- nella gestione delle soste a pagamento, stradali, chiusi e multipiano, dei parcheggi di scambio, del servizio di rimozione e bloccaggio autoveicoli, del rilascio dei permessi di sosta e dei permessi di accesso a zone a traffico limitato, in ogni modo denominate e manutenzione segnaletica;

b) la gestione integrata di spazi ed aree verdi, con servizi di pulizia e igiene ambientale, servizi di telecontrollo, servizi ricreativo-sportivi e di ristoro.

c) i servizi volti a garantire la funzionalità degli edifici pubblici, nonché i servizi di supporto all'operatività delle attività svolte negli edifici pubblici (uffici, scuole, teatro, campi sportivi, parchi pubblici e rimanenti strutture pubbliche), esemplificatamente indicati nella:

- gestione delle funzioni di "reception", centralino, biglietteria, guardiania, vigilanza e custodia;
- gestione degli arredi e delle attrezzature per gli uffici;
- gestione dei servizi di pulizia;

- che nel quadro dell'ampio oggetto sociale della società, i servizi che possono essere affidati da subito sono quelli attinenti all'area della gestione integrata e complessiva del servizio di pubblico parcheggio, con particolare attenzione ai servizi di gestione della sosta nelle zone di cui all'allegato I e dei servizi legati all'area delle gestione di servizi di supporto alla funzionalità degli edifici pubblici con priorità rispetto a quelli di nuova attivazione;

RITENUTO

- che, al fine di garantire la professionalità dell'organo amministrativo e di controllo si intende altresì garantire la competenza e professionalità individuando:

- per l'amministratore un profilo di qualificata managerialità documentato attraverso titoli di studio (almeno la laurea) ed esperienza di dirigente pubblico o privato di almeno 10 anni. La contrattualizzazione non potrà superare il limite massimo del trattamento economico dei dirigenti a tempo indeterminato del Comune di Avellino;
- per il revisore dei conti oltre alla iscrizione nell'apposito Albo ministeriale almeno una esperienza decennale;

PRESO ATTO degli emendamenti formulati ed approvati nel corso del dibattito, correlati allo Statuto (all.A) nonché ai criteri (all.B);

CONSIDERATO

- che i rapporti tra il Comune e società deve essere regolato da un contratto di servizio in grado di tradurre in obbligazioni contrattuali il Piano di sviluppo della società al fine della stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili;

- di demandare alla Giunta comunale la determinazione del contenuto specifico del contratto avendo cura di definire l'oggetto, la durata, gli obblighi di ciascuna delle parti, gli standard tecnici /qualità delle prestazioni, le modalità di remunerazione della società, il calcolo del costo del suo intervento e delle sue attività, le modalità del controllo tecnico, finanziario, contabile esercitate dal Comune, le penalità in caso di inadempienza contrattuale nel rispetto dei criteri e indirizzi espressi dalla relazione (Allegato B) che pure costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

VISTO il parere favorevole della 1^a Commissione consiliare;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espressa dal Direttore Generale;

VISTO il parere favorevole di regolarità contabile del Dirigente alle Finanze;

Con votazione unanime da parte dei 27 presenti;

DELIBERA

1. di prendere atto di quanto espresso in narrativa;
2. di procedere alla riapprovazione dello statuto della società A.C.S. - Azienda Città Servizi - s.r.l. secondo lo schema allegato alla presente delibera (Allegato A) per farne parte integrante e sostanziale, e di procedere alla conseguente modifica dell'atto costitutivo;
3. di esprimere l'indirizzo di affidare alla società la gestione della sosta a raso delle aree di cui all'Allegato B;
4. di esprimere l'indirizzo di affidare i servizi indicati in premessa che qui si danno per richiamati e confermati;
5. di demandare alla Giunta sulla base degli indirizzi espressi nella relazione allegata (allegato B) l'adozione degli atti necessari per l'affidamento *in house* dei servizi di cui al punto 4.

STATUTO

A.C.S. Azienda Città Servizi S.r.l.
C.F. e P.I. 02320510643

TITOLO I

Denominazione - Sede - Domiciliazione - Durata

Articolo 1

Denominazione

1. E' costituita una società a responsabilità limitata denominata "A.C.S. - Azienda Città Servizi s.r.l." o, in dicitura abbreviata, "A.C.S. S.r.l."
2. La Società realizza la propria attività istituzionale esclusivamente a favore dell'Ente Comune di Avellino che ne detiene, all'atto della sua costituzione, l'intero il capitale sociale. In caso di subentro di altri soci pubblici, la Società potrà estendere la propria attività istituzionale anche a favore degli altri enti associati.

Articolo 2

Sede

1. La Società ha sede legale in Avellino in Piazza del Popolo, presso e nel Palazzo di città.
2. La Società, con deliberazione dell'organo amministrativo e previa autorizzazione dell'Assemblea ordinaria dei soci, può istituire o sopprimere sedi secondarie, sedi amministrative, depositi, agenzie, rappresentanze e uffici, anche fuori dal territorio comunale.

Articolo 3

Domiciliazione

1. Il domicilio dei soci, dell'amministratore e del revisore, per i loro rapporti con la Società, si intende eletto nel luogo da essi dichiarato, oppure, in difetto, presso la sede sociale.

Articolo 4

Durata

1. La durata della Società è fissata sino al 31 dicembre 2050.
2. La suddetta durata potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci, sulla base dei preventivi indirizzi approvati dal Consiglio Comunale di Avellino.
3. La Società, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale di Avellino, potrà essere sciolta anticipatamente o previa deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci oppure a causa del verificarsi di una qualsiasi delle cause previste dall'art. 2484 cod. civ.

TITOLO II

Oggetto sociale

Articolo 5

Oggetto

1. La Società, nel perseguire le sue finalità istituzionali, si conforma agli indirizzi ed obiettivi generali fissati dall'Assemblea dei soci, approvati nel rigoroso rispetto degli indirizzi e degli obiettivi fissati dall'Amministrazione Comunale di Avellino essendo soggetta all'attività di direzione e coordinamento di cui agli articoli 2497 e 2497 bis del codice civile da parte del Comune di Avellino.
2. La Società ha per oggetto:
 - a) - lo svolgimento tutti i servizi volti a garantire la gestione integrata e complessiva del servizio di pubblico parcheggio, esemplificatamente indicati:
 - nella gestione dei parcheggi "a raso" e relativo servizio di vigilanza e connessi lungo le strade e le aree pubbliche;
 - nel supporto agli uffici comunali, nella pianificazione, progettazione, costruzione, gestione e vigilanza delle soste sia in struttura che su strada, nonché dei parcheggi;
 - nella partecipazione a programmi di ricerca europei cofinanziati dall'Unione Europea sulla mobilità e sul trasporto;
 - nella gestione delle soste a pagamento, stradali, chiusi e multipiano, dei parcheggi di scambio, del servizio di rimozione e bloccaggio autoveicoli, del rilascio dei permessi di sosta e dei permessi di accesso a zone a traffico limitato, in ogni modo denominate e manutenzione segnaletica;
 - b) la gestione integrata di spazi ed aree verdi, con servizi di pulizia e igiene ambientale, servizi di telecontrollo, servizi ricreativo-sportivi e di ristoro.
 - c) i servizi volti a garantire la funzionalità degli edifici pubblici, nonché i servizi di supporto all'operatività delle attività svolte negli edifici pubblici (uffici,

scuole, teatro, campi sportivi, parchi pubblici e rimanenti strutture pubbliche), esemplificatamente indicati nella:

- gestione delle funzioni di "reception", centralino, biglietteria, guardiania, vigilanza e custodia;
- gestione degli arredi e delle attrezzature per gli uffici;
- gestione dei servizi di pulizia;

d) la gestione del servizio di controllo degli impianti di riscaldamento privati.

3. La società potrà svolgere attività di formazione nei settori indicati senza perseguire alcun scopo di lucro

La Società potrà compiere tutte le attività necessarie o utili per il conseguimento degli scopi sociali, con tassativa esclusione delle sollecitazioni al pubblico risparmio ai sensi della L. n. 216/1974 e successive modificazioni, dell'esercizio nei confronti del pubblico delle attività di cui alla L. n. 197/1991 e successive modificazioni, delle attività di cui alla L. n. 1/1991 e successive modificazioni e di quelle previste dai DD.LLgs. nn. 385/1993 e 58/1998 e successive modificazioni.

Articolo 6

Rapporti con il Comune di Avellino

1. Il Comune di Avellino determina gli obiettivi istituzionali e gli indirizzi generali della Società, ai quali gli Organi Sociali dovranno conformarsi.
2. Il Comune di Avellino approva gli atti fondamentali della Società, i documenti programmatici, fissa le tariffe del servizio, esercita la vigilanza e verifica i risultati di gestione.
3. L'esercizio dei servizi dei quali la Società è affidataria, è regolato da apposito contratto di servizio con l'Ente affidante Comune di Avellino.

TITOLO III

Capitale sociale – Quote - Finanziamenti

Articolo 7

Capitale

1. Il capitale sociale è di €. 79.050,00 (settantanovemilacinquanta,00) ed è diviso in quote ai sensi dell'art. 2474 del codice civile.
2. Il capitale sociale è interamente pubblico e il Comune di Avellino ne detiene la totalità.
3. Le operazioni di aumento o riduzione del capitale sociale saranno regolate dagli articoli 2481 e seguenti del c.c. e avranno luogo previa deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci, nel rispetto degli indirizzi conformi deliberati dal Consiglio Comunale di Avellino.

4. Il capitale sociale può essere aperto soltanto alla partecipazione di altro ente pubblico territoriale, che potrà affidare direttamente alla Società i propri servizi di cui al precedente art. 5. Il Comune di Avellino preventivamente approverà l'intervento del nuovo socio pubblico, oltre che l'assunzione dei nuovi servizi affidati dagli enti locali soci.
5. Salvo il caso di cui all'art. 2482-ter c.c., gli aumenti del capitale possono essere attuati anche mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi **pubblici**; in tal caso, spetta ai soci che non hanno concorso alla decisione il diritto di recesso a norma dell'articolo 2473 c.c..
6. Sono ammessi i conferimenti in natura.
7. Le prestazioni accessorie di cui all'art. 2478 c.c. sono regolate nell'atto costitutivo della Società.
8. E' attribuita alla competenza dei soci l'emissione dei titoli di debito di cui all'art. 2483 c.c., nel rispetto degli indirizzi conformi deliberati dal Consiglio Comunale di Avellino, oltre che dei Consigli Comunali degli eventuali ed ulteriori soci pubblici.

Articolo 8

Quote

1. La singola quota sociale attribuisce la qualità di socio, che comporta l'adesione incondizionata alle disposizioni dello statuto e a tutte le deliberazioni dell'assemblea dei soci, anche anteriori all'acquisizione di tale qualità, senza riserva alcuna.
2. Al socio è pure riconosciuta la titolarità del potere di ispezione diretta su atti e attività della Società.

Articolo 9

Trasferimento delle quote

1. In caso di aumento di capitale e in caso di alienazione delle quote, i soci beneficeranno del diritto di opzione e del diritto di prelazione, in proporzione delle quote possedute.
2. Il socio che intenda alienare le proprie quote dovrà informare con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno l'organo amministrativo dovrà darne comunicazione, entro cinque giorni, a tutti gli altri soci al loro domicilio risultante dal libro dei soci, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
3. Entro trenta giorni da quello in cui è stata inviata la comunicazione, ciascun socio dovrà comunicare, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, se intende esercitare il suo diritto d'acquisto. Scaduto inutilmente il suddetto termine, si intenderà che egli abbia tacitamente rinunciato.

4. Il prezzo richiesto per le quote offerte in vendita dovrà essere indicato nella comunicazione da farsi, come innanzi precisato, al presidente del consiglio di amministrazione ovvero all'amministratore unico.

5. Qualora nessuno dei soci esercitasse il diritto di prelazione, le quote potranno essere vendute liberamente ad enti territoriali terzi.

6. La parte pubblica che esercita i sopraindicati diritti, purché ne faccia contestuale richiesta, avrà diritto di opzione e di prelazione anche sulle quote non optate o non acquistate dagli altri soci.

7. La cessione a terzi delle quote è, in ogni caso, subordinata al gradimento da parte del Comune di Avellino. Sulla richiesta di gradimento presentata dal socio per il tramite dell'organo amministrativo della società, il Comune di Avellino si pronuncia entro 45 (quarantacinque) giorni dalla ricezione dell'istanza.

8. Il gradimento al trasferimento delle quote potrà essere dato unicamente a favore:

a) di enti pubblici territoriali che erogano servizi di cui all'art. 5;

b) che non si trovino, attualmente o potenzialmente, in posizione di concorrenza o di conflitto di interessi con la Società.

9. Il gradimento potrà essere negato qualora l'acquirente non offra garanzie sufficienti in ordine alla propria capacità finanziaria oppure, per condizioni oggettive o per attività svolte, il suo ingresso nella Società possa risultare pregiudizievole per il perseguimento dell'oggetto sociale o configgente con gli interessi della Società o degli altri soci.

10. I contratti di servizio dovranno riportare la clausola risolutiva espressa che sanziona il venir meno di una o più condizioni che legittimano l'affidamento in house con l'automatica risoluzione dei contratti affidati.

Articolo 10 **Patrimoni destinati**

1. La Società, per la realizzazione delle attività rientranti nell'ambito del proprio oggetto sociale ed esclusivamente allo scopo di perseguire un interesse pubblico, funzionale ai propri compiti d'istituto, può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447 - *bis* e ss. c.c. .

Articolo 11 **Finanziamenti**

1. La Società potrà acquisire dal socio Comune di Avellino, come anche dagli eventuali, ulteriori soci pubblici, nonché da altri enti pubblici finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza diritto di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, anche regolamentari, in materia. I finanziamenti con diritto al rimborso non saranno fruttiferi di interessi.

2. La Società può altresì acquisire dal Comune di Avellino, come anche dagli eventuali, ulteriori soci pubblici, contributi finalizzati al raggiungimento dello specifico obiettivo, qualora previsto espressamente nel contratto di servizio e nei limiti della stessa revisione, in conformità della normativa, anche comunitaria, vigente.

TITOLO III

Assemblea dei soci

Articolo 12

Assemblea

1. L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente statuto, obbligano tutti i soci, inclusi gli assenti e/o dissenzienti, ed i loro aventi causa.
2. L'Assemblea dei soci deve riferire, mediante apposita relazione alla Giunta Comunale, con cadenza semestrale, circa lo stato di attuazione degli indirizzi e degli obiettivi generali determinati dal Consiglio comunale per il raggiungimento delle finalità istituzionali, previste dal contratto di servizio, nonché sull'andamento gestionale della Società.
3. L'Assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge.

Articolo 13

Convocazione delle assemblee

1. L'Assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi e per gli effetti di legge.
2. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro 120 giorni (quattro mesi) dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure entro 180 giorni (sei mesi) dalla chiusura dell'esercizio sociale qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.
3. L'Assemblea dei soci, sia ordinaria sia straordinaria, è convocata dall'organo amministrativo, anche fuori dalla sede della Società, mediante avviso di convocazione, nella forma della lettera raccomandata, spedito otto (8) giorni prima di quello fissato per l'adunanza, fatto pervenire agli aventi diritto, al domicilio risultante dai libri sociali. Esso deve contenere l'indicazione del giorno, ora e del luogo di adunanza, in prima e seconda convocazione, nonché dell'elenco delle materie da trattare.
4. L'Assemblea è convocata nel Comune ove ha sede la Società, ma può essere convocata anche fuori dal Comune in cui è posta la sede sociale, purché nel territorio di un altro stato membro della Unione Europea.

5. In ogni caso devono essere adottate mediante deliberazione assembleare le seguenti decisioni:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina dell'amministratore;
- c) la nomina del revisore;
- d) le modifiche dello statuto.

7. E' ammessa la possibilità che le adunanze Assembleari si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificabili e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire, in tempo reale, alla trattazione degli argomenti affrontati. In tal caso l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

8. L'Assemblea può essere convocata, inoltre, quante volte l'organo amministrativo lo ritenga opportuno e quando ne sia fatta richiesta ai sensi dell'art. 2367 c.c. richiamato dall'art. 2486 c.c.

Articolo 14

Intervento all'Assemblea - Legittimazione a partecipare alle assemblee ed a votare

1. Hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro soci.
2. Il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione. Se la quota è multipla di un (1) euro, il socio ha diritto ad un voto per ogni euro.
3. Al fine della disposizione di cui al comma 2., possono intervenire all'Assemblea i soci iscritti nel libro dei soci almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato dall'Assemblea.

Articolo 15

Rappresentanza del socio in Assemblea: le deleghe

1. I soci possono partecipare alle assemblee anche mediante delegati. Essi devono dimostrare la propria legittimazione mediante documento scritto.
2. La società acquisisce la delega agli atti sociali.
3. La delega può essere rilasciata anche per più assemblee. Non può essere rilasciata con il nome del delegato in bianco ed è sempre revocabile, nonostante ogni patto contrario.
4. Il rappresentante può farsi sostituire solo e soltanto da chi sia espressamente indicato nella delega.
5. La stessa persona non può rappresentare altro socio.
6. Le deleghe non possono essere rilasciate a dipendenti, membri degli organi di controllo o amministrativo della società, nonché ad enti giuridici di qualsivoglia natura.

Articolo 16

Presidenza e segreteria dell'Assemblea. Verbalizzazione

1. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti in Assemblea.
2. Spetta al Presidente verificare la regolare costituzione dell'Assemblea, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'Assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni, nonché la sua idoneità a deliberare.
3. Il Presidente sottoscrive per ciascuna seduta il relativo verbale unitamente al segretario, se nominato, o al notaio.
4. L'Assemblea nomina un segretario anche non socio ed occorrendo uno o più scrutatori anche non soci. Non occorre l'assistenza del segretario nel caso in cui il verbale sia redatto da un notaio, secondo a disciplina prevista dagli articoli 2375 e 2479 bis del codice civile. Il verbale dell'assemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio.
5. Per quanto concerne la disciplina dei lavori assembleari, l'ordine degli interventi, le modalità di trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente ha il potere di proporre le procedure che possono però essere modificate con voto della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.
6. Il verbale dell'Assemblea deve essere redatto senza ritardo, ed anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto senza indugio nel libro delle decisioni dei soci. Deve essere sottoscritto dal Presidente, dal segretario o dal notaio, a seconda del soggetto verbalizzante.
7. Il verbale deve indicare:
 - a) la data dell'Assemblea;
 - b) l'identità dei partecipanti ed il capitale sociale da ciascuno rappresentato (anche mediante allegato);
 - c) le modalità e i risultati delle votazioni;
 - d) l'identità dei votanti con la precisazione se abbiano votato a favore, contro, o si siano astenuti, anche mediante allegato;
 - e) su espressa richiesta degli intervenuti, la sintesi delle loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Articolo 17

Quorum costitutivi e deliberativi

1. L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.
2. L'Assemblea delibera in prima e in seconda convocazione, validamente, con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino, in proprio o per delega, la maggioranza assoluta.

TITOLO IV

Organo amministrativo

Articolo 18

Amministratori

1. La Società è amministrata, nel rispetto degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale di Avellino, da un amministratore unico;
2. Per organo amministrativo si intende l'amministratore unico.
3. Si applica all'amministratore il divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 c.c.
4. L'amministratore unico dura in carica tre anni ed è *rinominabile per una sola volta.*

Articolo 19

Durata della carica, revoca, cessazione

1. L'amministratore resta in carica tre (3) anni, fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dai soci al momento della nomina.
2. L'amministratore è rieleggibile una sola volta.
3. La cessazione dell' amministratore per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Articolo 20

Competenza e poteri

dell'organo amministrativo

1. La gestione della Società spetta all'organo amministrativo, nominato dall'Assemblea dei soci, nel rispetto dei criteri stabiliti dal Consiglio Comunale. Il compenso è a carico della Società.
2. L'organo amministrativo esercita tutti i poteri riguardanti l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società, che non siano dalle leggi vigenti e dallo statuto sociale attribuiti al Presidente, all'Assemblea dei soci, nel rispetto delle finalità e degli indirizzi determinati dal Consiglio Comunale per il raggiungimento degli obiettivi istituzionali, fatta eccezione per il compimento dei seguenti atti, per i quali sarà necessaria la preventiva autorizzazione risultante da decisione dei soci:
 - acquisto e alienazione di beni immobili nonché costituzione, modificazione ed estinzione di diritti reali immobiliari;
 - cessione a terzi sia in proprietà che in gestione dell'azienda sociale o di rami della stessa;
 - costituzione di ipoteche su beni immobili sociali nonché rilascio di avalli o fidejussioni a garanzia di obbligazioni di terzi;

- assunzione di finanziamenti o mutui ipotecari anche sotto forma di apertura di credito;
- emissione di pagherò cambiari, accettazione di tratte passive;
- costituzione di società, consorzi o enti collettivi ivi comprese le associazioni temporanee d' impresa;
- acquisto e cessioni di partecipazioni sociali.

3. Il Sindaco, prima della nomina dell'amministratore unico e del revisore, provvede a darne comunicazione nella conferenza dei capigruppo. Il Sindaco darà successivamente comunicazione delle nomine nel corso della prima seduta consiliare.

4. L'organo amministrativo ed il revisore devono riferire e relazionare all'assemblea dei soci con cadenze semestrali; gli stessi inviano alla commissione competente per il controllo ed al Consiglio comunale gli atti adottati ed agli stessi riferiscono, con cadenza annuale, circa lo stato di attuazione degli indirizzi e degli obiettivi generali determinati dal Consiglio comunale per il raggiungimento degli obiettivi istituzionali, nonché sull'andamento gestionale della Società.

Articolo 21

Incompatibilità, ineleggibilità e decadenza degli Amministratori

1. Non possono essere nominati amministratori i consiglieri e gli assessori comunali in carica, né coloro che negli ultimi sei mesi hanno ricoperto cariche negli organismi dirigenti dei partiti politici.
2. Non possono essere nominati amministratori coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 2382 c.c., ovvero coloro che siano in lite con la Società o siano soci illimitatamente responsabili, amministratori dipendenti con poteri di rappresentanza o di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o comunque connesse con i servizi affidati alla Società.
3. Non possono, comunque ed in ogni caso, ricoprire la carica di amministratore del Consiglio di amministrazione coloro che versino in una delle situazioni stabilite negli articoli dal 58 al 70 del vigente Testo Unico degli Enti Locali di cui al D. Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.
4. L'Amministratore ha l'obbligo di segnalare, immediatamente e senza indugio, al Presidente della società la sopravvenienza di una delle suindicate cause di decadenza dall'ufficio.
5. Il venire meno della sussistenza dei requisiti di legge e di cui all'articolo del presente statuto costituisce causa di immediata decadenza dell'amministratore.

Articolo 22
Rappresentanza sociale

1. La rappresentanza legale e processuale, attiva e passiva, della Società spetta all'amministratore unico.

TITOLO VI

Il controllo

Articolo 23

Il revisore contabile

1. La Società, nei casi in cui non si renda obbligatoria la nomina del collegio sindacale, provvede alla nomina di un revisore unico.

Il revisore unico dovrà essere scelto fra gli iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia

Il revisore dura in carica tre anni e potrà essere rieletto previa deliberazione dei soci e nel rispetto dei criteri stabiliti dal Consiglio Comunale.

2. Il revisore è l'organo della Società che vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento ed esercita altresì il controllo contabile.

3. Il revisore ha i poteri e i doveri di cui all'art. 2403 e 2403 bis del codice civile, ed esercita altresì il controllo contabile di cui all'art. 2409- ter c.c.

Articolo 24
Composizione e nomina

1. L'assemblea determina per tutta la durata dell'incarico il relativo compenso che deve tenere presente le dimensioni della Società e la tariffa professionale in vigore. Il compenso è a carico della Società. Alla designazione segue la nomina che avviene in assemblea.

2. Il revisore devono possedere i requisiti di cui all'art. 2397, comma 2 c.c. . Inoltre, devono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità al Consiglio Comunale e non deve rivestire contemporaneamente la carica di revisore del Comune e/o dei Comuni soci.

3. Al momento della nomina e prima dell'accettazione dell'incarico, il nominato deve rendere noti al Presidente gli incarichi di amministrazione e di controllo eventualmente da essi ricoperti presso altre società o enti pubblici e privati.

4. Dura in carica tre anni ed è rieleggibile per una sola volta. Resta comunque in carica fino al insediamento del nuovo revisore.
5. Non può essere eletto alla carica di revisore e, se eletto, decade dall'ufficio colui che versa in una delle situazioni di cui all'art. 2399 c.c. . In ogni caso, per tutta la durata dell'incarico il revisore deve possedere i requisiti di cui all'articolo 2399 c.c. .
6. Il revisore scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione del revisore per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui è stato nominato il successore .

Articolo 25 **Responsabilità**

1. La responsabilità del revisore in ordine al disimpegno dell'ufficio è regolata dall'art. 2407 c.c. .

TITOLO VII

Ordinamento organizzativo

Articolo 26

Principi e criteri generali

1. L'autonomia e l'organizzazione della Società sono esercitate in sintonia con le finalità da espletare un servizio pubblico di primaria importanza, in conformità ai principi generali di buon andamento, di efficienza, di economicità e di funzionalità del servizio, nonché nell'osservanza degli indirizzi generali deliberati dall'Amministrazione Comunale di Avellino.

Articolo 27

Rapporto di lavoro e trattamento economico del personale

1. Il rapporto di lavoro del personale dipendente della Società è qualificato nella sua struttura e nella sua disciplina giuridica sostanziale e processuale come rapporto di diritto privato.
2. La natura del rapporto di lavoro con la Società comporta l'assoggettamento del trattamento normativo ed economico dei dipendenti alla disciplina dettata dai

Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, dalle leggi vigenti in materia, nonché dalle norme del Codice Civile.

3. La Società può stipulare accordi aziendali solamente per disciplinare le materie espressamente demandate dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro e nei limiti da questi stabiliti.

4. Le controversie di lavoro per i dipendenti della Società sono di competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria.

Articolo 28

Assunzione del personale

1. La dotazione organica della Società e le relative variazioni, nonché il piano triennale delle assunzioni, sono proposte dall'organo amministrativo ed approvate dalla Giunta Comunale.

2. L'assunzione del personale avviene con precedenza e priorità attingendo dal bacino dei lavoratori socialmente utili presso il Comune di Avellino

3. Qualora siano necessarie ulteriori figure professionali, si procederà con assunzione mediante pubblico concorso, valorizzando il servizio prestato presso il Comune di Avellino come CO.CO.CO. od altro titolo. Sono fatte salve le altre e diverse modalità di accesso agli impieghi contemplate dalla vigente legislazione e dalla contrattazione collettiva positiva.

4. La presidenza delle commissioni di concorso o di selezione pubblica spetta all'amministratore unico. Le predette commissioni devono essere composte da esperti, interni o esterni alla Società, di comprovata professionalità, con espressa esclusione dei componenti del Consiglio Comunale di Avellino, della Giunta Comunale di Avellino. La nomina dei componenti delle commissioni è compiuta dall'amministratore, consultando gli ordini professionali competenti.

Articolo 29

Incompatibilità

1. La qualità di dipendente della Società è incompatibile con l'esercizio di qualsiasi professione, impiego, commercio, industria, nonché con ogni altro incarico retribuito la cui accettazione non sia stata espressamente autorizzata dall'amministratore.

TITOLO VIII

Ordinamento finanziario e contabile

Articolo 30

Esercizio sociale e bilancio

1. Gli esercizi sociali hanno inizio il 1 gennaio e si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.
2. Alla chiusura di ogni esercizio l'organo amministrativo provvede nei modi e nei limiti di legge alla compilazione del bilancio da sottoporre all'Assemblea degli soci, con il conto dei profitti e delle perdite, corredandoli con una relazione sull'andamento della gestione sociale.

Articolo 31

Utili

1. Gli utili netti risultanti dal bilancio saranno ripartiti come di seguito:
 - a) previamente si deve procedere alla deduzione del 5 per cento da destinare alla riserva legale sino al raggiungimento del limite stabilito dall'art. 2430 c.c., oppure, se la riserva legale è scesa al di sotto del detto limite per qualsiasi ragione, sino alla reintegrazione della stessa, sempre in esecuzione di quanto disposto dal citato art. 2430 c.c.;
 - b) il rimanente è a disposizione dell'Assemblea per l'assegnazione dei dividendi ai soci, secondo le determinazioni dell'Assemblea e salvo diversa destinazione nel rispetto della normativa vigente.
2. Il pagamento dei dividendi, di cui al precedente comma 1, lett. b), è effettuato nel termine fissato dall'Assemblea, o presso la sede sociale o presso quegli Istituti di Credito indicati dall'Assemblea medesima.
3. I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui sono divenuti esigibili sono prescritti a favore della Società ai sensi e per gli effetti dell'art. 2949 c.c. .

Articolo 32

Contratti e appalti

1. La Società, per il perseguimento dei propri fini istituzionali, in quanto organismo di diritto pubblico, provvede agli appalti dei lavori, dei servizi, delle forniture, oltre che nei c.d. settori esclusi, mediante contratti preceduti da apposite gare ad evidenza pubblica, da tenersi nell'osservanza della vigente legislazione comunitaria e nazionale, oltre che regolamentare interna.

TITOLO IX

Scioglimento e liquidazione della Società

Articolo 33

Scioglimento e liquidazione

1. Lo scioglimento e la messa in liquidazione della Società è disposta dal Consiglio Comunale di Avellino con deliberazione adottata con le stesse forme e modalità della deliberazione di assunzione diretta dei servizi pubblici.
2. Lo scioglimento può essere disposto per una delle cause previste dalla legge, e pertanto:
 - a) per il decorso del termine;
 - b) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità a conseguirlo, salvo che l'Assemblea, all'uopo convocata entro trenta (30) giorni, non delibere le opportune modifiche statutarie;
 - c) per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'Assemblea;
 - d) per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dall'art. 2482 ter c.c.;
 - e) nell'ipotesi prevista dall'art. 2437 c.c.;
 - f) per deliberazione dell'Assemblea;
 - g) per le ulteriori e rimanenti cause previste dalla legge.
3. In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di trenta (30) giorni dal loro verificarsi.
4. L'Assemblea straordinaria dei soci, se del caso convocata dall'organo amministrativo, ferma l'osservanza delle norme inderogabili di legge, nominerà uno o più liquidatori determinando:
 - a) il numero dei liquidatori;
 - b) in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio corrispondente, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
 - c) a chi spetta la rappresentanza della Società;
 - d) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
 - e) gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativi;
 - f) il compenso.

TITOLO X

Disposizioni generali

Articolo 34

Regolamenti

1. L'organo amministrativo adotta, nel rispetto della legislazione positiva e del presente statuto, i regolamenti necessari per il funzionamento e per l'organizzazione della Società.

Articolo 35

Foro competente

1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere nei rapporti tra la Società, i soci ed i componenti degli organi sociali, anche in relazione all'interpretazione o all'esecuzione del presente statuto, il foro competente è esclusivamente quello di Avellino.

Articolo 36

Norme integrative

1. Per tutto quanto non espressamente previsto e contemplato nel presente Statuto, si rinvia e trovano applicazione le norme vigenti del Codice civile e delle leggi speciali in materia di società a responsabilità limitata.
